Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 31 gennaio | Numero 25

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre. . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. **90**
» » semestre. . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. **40**
» » semestre. . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come **pure** i relativi **vaglia,** debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella tabella indicante il corso medio dei titoli, allegata al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante l'imposta sul patrimonio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 stesso mese, n. 279, nel primo rigo dei Consolidati, è stampato « Consolidati 3,50 0[0 - 1916 » invece di « Consolidati 3,50 0[0 - *1906* », come è detto nel decreto originale e come qui si rettifica

LEGGI E DECRETI

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato con i decreti Luogotenenziali in data 8 marzo 1917, n. 467, 4 aprile 1918, n. 564 e 22 dicembre 1918, n. 1984, concernente la fissazione dei prezzi massimi del gas durante il periodo della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1021 e 26 ottobre 1916, n. 1509, relativi ai prezzi massimi del carbone coke;

Ritenuta l'urgenza di regolare, con nuovi provvedimenti, i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas da parte di privati e di Società;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I privati e le Società esercenti l'industria del gas in base a contratti in corso, stipulati con i Comuni prima del 24 maggio 1915, hanno facoltà di chiedere a detti Comuni, entro il primo mese di esecuzione del presente decreto, la revisione delle norme contrattuali relative:

a) ai prezzi del gas per usi pubblici e privati;

b) ai requisiti del gas;

c) ai mezzi per controllare tali requisiti;

d) alle qualità dei combustibili da impiegarsi nella produzione;

e) ai sistemi di produzione.

La stessa facoltà spetta ai Comuni nei riguardi dei rispettivi esercenti concessionari.

Le nuove norme, che saranno stabilite in seguito alla revisione, saranno applicate durante il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di esecuzione del presente decreto e non oltre la scadenza del contratto, qualora questa avvenga prima della fine del citato quinquennio.

Art. 2.

Qualora sia intervenuto, in base al decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1502, un decreto prefettizio che stabilisca il pagamento di sopraprezzi da eseguirsi dopo la guerra, tale pagamento si effettuerà a decorrere dalla scadenza del quinquennio di cui al precedente articolo, ove l'esercente o il Comune si valgano della facoltà di revisione. Le suddette parti, d'accordo, o, in difetto di accordo, le Commissioni di cui agli articoli 7 e 10 possono stabilire di conglobare tali sopraprezzi con i prezzi del gas da fissarsi in base al presente decreto.

Art. 3.

Nel caso che fra il Comune e il concessionario siansi stipulati dopo il 24 maggio 1915 accordi per regolare i prezzi del gas, è ammessa la revisione di tali prezzi esclusivamente in rapporto alle variazioni del costo del personale verificatesi dopo la stipulazione dell'ultimo accordo. La richiesta di revisione deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 1; i nuovi prezzi saranno applicabili fino alla scadenza dell'accordo e in ogni caso non oltre il quinquennio di cui all'art. 1.

Dopo la scadenza dell'accordo, qualora questa avvenga prima della fine del quinquennio, è ammessa la revisione delle norme contrattuali ai sensi degli articoli 1, 5 e 6.

La richiesta di revisione deve essere presentata entro l'ultimo mese di esecuzione dell'accordo e le nuove norme, che saranno stabilite in seguito alla revisione, avranno corso fino al termine del citato quinquennio.

Art. 4.

Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo la proroga di applicazione delle nuove norme oltre il termine prescritto nei precedenti articoli.

Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 10 non hanno competenza a stabilire detta proroga.

Art. 5.

La richiesta di revisione deve essere dall'interessato inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere immediatamente resa pubblica a cura del sindaco mediante affissione nell'albo comunale.

Il Comune o il concessionario, al quale sia pervenuta la richiesta di revisione, deve dichiarare entro dieci giorni all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intende addivenire a trattative.

Qualora il Comune o il concessionario non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato nel precedente alinea o vi risponda negativamente oppure le due parti non raggiungano entro trenta giorni dalla richiesta di revisione l'accordo sulle nuove norme, queste saranno fissate dalla Commissione locale di cui all'art. 7 con criteri equitativi.

Contro il deliberato della Commissione locale il Comune e il concessionario hanno diritto di ricorrere ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, la quale deciderà con criteri equitativi, sentite le parti e senza formalità di procedura.

Le decisioni delle Commissioni locali diventeranno esecutive appena decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 11 senza che da nessuna delle parti siasi ricorso alla Commissione centrale, contro le cui decisioni non è ammesso ricorso.

Art. 6.

La determinazione dei nuovi prezzi del gas sarà fatta in rapporto, ferme restando le prescrizioni eccezionali governative sul potere calorifico:

a) ai requisiti che dovrà avere il gas;

b) alle variazioni dei prezzi dei combustibili e del personale;

c) alla spesa di esercizio, ammortamenti compresi, ed escluse le spese per riparazioni che, senza pregiudizio dell'esercizio, possono prorogarsi oltre il quinquennio di cui all'art. 1 del presente decreto;

d) ai prezzi praticati e da praticarsi dal concessionario per smercio dei sottoprodotti;

e) all'interesse del capitale esclusivamente investito nell'esercizio dell'industria del gas, nella misura del 5 0.0.

Art. 7.

La Commissione locale, di cui all'art. 5 dovrà nominarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei 30 giorni stabiliti per l'accordo di cui all'art. 5 e sarà costituita da tre membri dei quali il primo, che funzionerà da presidente, nominato tra i magistrati della Corte di appello o del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune interessato, dal primo presidente della Corte di appello medesima, il secondo nominato dal Comune ed il terzo dal concessionario.

Qualora il Comune o il concessionario non abbia proceduto alla nomina del suo rappresentante, vi provvederà sollecitamente il presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune interessato.

Art. 8.

La Commissione locale deve procedere alla fissazione delle nuove norme entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

Tale termine può, per gravi ragioni e nei limiti strettamente necessari, essere prorogato dal primo presidente della Corte d'appello di cui al precedente articolo.

La Commissione invierà copia della sua deliberazione con raccomandata postale al prefetto, al Comune e al concessionario.

Art. 9.

Gli atti di nomina dei membri della Commissione locale e la decisione di essa sono esenti da tassa di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alla Commissione in quanto non siano soggetti fin dall'origine o in termine fisso alla tassa di bollo e di registro.

Gli onorari spettanti ai componenti della Commissione saranno fissati dal primo presidente della Corte di appello di cui all'art. 5. L'obbligo del pagamento graverà in parti eguali sul Comune e sul concessionario.

Art. 10.

La Commissione centrale è composta di un presidente, scelto dal ministro per la giustizia e gli affari di culto tra i consiglieri di cassazione e i magistrati di grado parificato, residenti in Roma; di un rappresentante del Ministero dell'industria, scelto fra gli ispettori generali dell'industria del Ministero stesso: di un rappresentante del Ministero dell'interno scelto fra i funzionari di grado superiore addetti alla Direzione dell'amministrazione civile; di due esperti nell'industria del gas, scelti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro; di un rappresentante del Comune interessato e di un rappresentante dell'esercente.

Qualora il Comune e l'esercente non nominino il loro rappresentante, entro il termine stabilito dal presidente della Commissione, vi provvederà, su richiesta del presidente stesso, il prefetto per il Comune, e il presidente della Camera di commercio, nella cui giurisdizione trovasi l'officina, per il concessionario.

Le funzioni di segretario della Commissione centrale saranno adempiute da funzionari del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, designati dal ministro.

I componenti della Commissione, fatta eccezione del rappresentante del Comune e dell'esercente, durano in carica fino al termine del quinquennio di cui all'art. 1.

Art. 11.

Il ricorso alla Commissione centrale deve essere dall'interessato

ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto copia della decisione della Commissione locale ed entro lo stesso termine deve essere presentato alla segreteria della Commissione centrale.

Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque membri; a parità di voti prevale quello del presidente.

Detta Commissione può compiere, direttamente o per mezzo dei suoi delegati, tutti gli accertamenti opportuni e richiedere documenti al Comune, al concessionario ed ai pubblici uffici.

Per tutti gli atti della Commissione centrale, per quelli relativi alla sua costituzione e per tutti gli atti da presentarsi alla Commissione stessa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, alinea 1.

Copia della decisione sarà sollecitamente inviata, a cura del presidente della Commissione, al prefetto, al Comune ed al concessionario.

Il presidente può prescrivere che il ricorrente faccia un deposito a titolo di anticipazione di spese.

L'ammontare degli onorari sarà fissato dal primo presidente della Corte di appello di Roma, e graverà sulle parti, insieme alle altre spese, secondo la quota di ripartizione stabilita da detta Commissione.

Art. 12.

L'accordo delle parti di cui all'art. 5, il ricorso alla Commissione centrale, le decisioni delle Commissioni locali e le decisioni di quella centrale, debbono essere resi pubblici a cura del sindaco nei modi stabiliti dall'art. 5, alinea 1.

Art. 13.

Nel primo mese di esecuzione del presente decreto il ministro per l'industria, commercio e lavoro, intesa la Commissione di cui al decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato con successivi decreti, fisserà con decreto insindacabile, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, per ciascuna officina che abbia il contratto anteriore al 24 maggio 1915, i prezzi massimi del gas e del coke da applicarsi durante detto mese e, ove venga presentata richiesta di revisione, finchè non saranno definitivamente fissate le nuove norme a termini dell'art. 5 del presente decreto.

Per le officine che abbiano accordi di cui all'art. 3, alinea 1, le suddette determinazioni saranno fatte dal ministro con decorrenza dalla data della richiesta di revisione ed avranno vigore fino a che non saranno definitivamente fissate le nuove norme a termini dell'art. 5.

Per la osservanza dei prezzi di calmiere del coke, si applicheranno le sanzioni indicate dal decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021.

Nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'art. 3, ove sia stata presentata richiesta di revisione e finchè non saranno fissate le nuove norme, seguiterà ad applicarsi il prezzo legittimamente praticato dal concessionario nell'ultimo mese di esecuzione dell'accordo.

Art. 14.

Quando, in seguito all'applicazione del presente decreto o per altri motivi, risultassero condizioni tali da non giustificare e rendere economicamente possibile la continuazione del servizio, il Comune o il concessionario può chiedere che venga rescisso il contratto senza indennità fra i contraenti, salvi i diritti verso i terzi.

Nel caso che non si verifichi l'accordo fra il Comune e il concessionario relativamente sia alla rescissione, sia alla liquidazione dei reciproci rapporti, decide, su istanza di una delle parti, la Commissione centrale di cui all'art. 10, contro la cui decisione non è ammesso alcun gravame.

Il Comune avrà diritto di acquistare l'impianto alle condizioni stabilite dall'articolo 25, comma *a*) e *b*) della legge 29 marzo 1903, n. 103, o dal contratto di concessione, qualora esso prescriva condizioni più favorevoli. Se il Comune intende fare uso di questo suo diritto dovrà farne dichiarazione al concessionario entro trenta giorni dall'ammessa rescissione; trascorso invano questo termine, il concessionario avrà diritto di realizzare l'officina e quanto annesso e connesso, compensando al Comune quelle parti che fossero di proprietà del medesimo, in conformità delle condizioni di capitolato o, in difetto, al prezzo stabilito da un arbitro o da un Collegio di arbitri, nominato dal presidente della Corte di appello competente per territorio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in esecuzione a datare dal 1° febbraio 1920 e alla stessa data cessano di avere vigore il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848 modificato con successivi decreti, il decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021 ed il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Spetta al Ministero per l'industria, commercio e lavoro la vigilanza per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2400, per il riscatto delle ferrovie da Udine a Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine italo-austriaco, già appartenenti alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i colleghi dei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1920, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume l'esercizio delle linee ferroviarie Udine-Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e San Giorgio di Nogaro ex-confine italo-austriaco.

Dallo stesso giorno sarà estesa a dette linee l'applicazione delle tariffe e condizioni pei trasporti in vigore sulla rete dello Stato.

Art. 2.

Il personale stabile, in prova ed avventizio di carriera in servizio della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane al 31 dicembre 1919, che al 1° ottobre 1919 era addetto all'esercizio locale delle linee indicate al precedente art. 1, sarà col 1° gennaio 1920 passato con la sua adesione alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Analogamente sarà passato alla dipendenza dell'Amministrazione stessa una parte del personale stabile, in prova ed avventizio di carriera addetto agli uffici centrali della Società veneta e di quello addetto al servizio locale promiscuo.

Passeranno pure allo Stato gli avventizi che, essendo stati addetti al servizio locale delle linee riscattate, abbiano titolo alla sistemazione ed alla riassunzione in servizio a norma del R. decreto-legge 23 novembre 1919, n. 2378.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti resisi dimissionari, esonerati dal servizio, destituiti o licenziati dalle Società già esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, nonchè dalle ferrovie dello Stato.

Sono pure esclusi coloro ai quali fu applicato il 1° comma dell'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 3.

Il personale passato allo Stato continuerà ad avere temporaneamente il trattamento spettantegli in base ai regolamenti ed alle disposizioni sociali approvate in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Quando dalla competente autorità sarà stato stabilito il trattamento spettante al personale dipendente dalla Società veneta per l'anno 1919, in applicazione della legge e modificazione suindicate, il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato assegnerà a ciascun agente la qualifica con la relativa decorrenza, lo stipendio o la paga, pure con la relativa decorrenza, agli effetti dei successivi aumenti, secondo i quadri di classificazione annessi al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Gli stipendi e le paghe così assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari dal 1° gennaio 1920 o dal giorno dell'effettivo passaggio, se questo avverrà più tardi.

Dal 1° luglio 1920 saranno applicabili al personale passato allo Stato i regolamenti e le disposizioni vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.

La Società provvederà a corrispondere al personale passato allo Stato quanto siagli dovuto fino al giorno dell'effettivo passaggio, in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificata col decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 467, anche se le relative disposizioni siano dalla competente autorità emanate posteriormente al 31 dicembre 1919.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla iscrizione dei singoli agenti nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato in relazione all'anzianità di grado loro rispettivamente assegnata a norma del precedente art. 3, secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Le piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato sono da considerarsi aumentate per ogni ruolo, grado e qualifica rispettivamente di una quantità uguale a quella degli agenti inscrittivi in dipendenza del passaggio.

Art. 5.

Gli agenti che alla data del passaggio contano non più di 30 anni di età hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla data stessa, per la iscrizione al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Il tempo impiegato in servizio della Società può essere riscattato a sensi dell'art. 37 del testo unico di legge per le pensioni del detto personale 22 aprile 1909, n. 229, e dell'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

Gli agenti che non si siano avvalsi della suddetta facoltà e quelli che non abbiano potuto avvalersene per avere oltrepassata l'età di anni trenta continueranno, se inscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia, ad appartenervi; se invece partecipano alla Cassa sociale di previdenza passeranno all'opposita Cassa che sarà istituita presso le ferrovie dello Stato e funzionerà con le stesse norme e con lo stesso statuto della Cassa sociale, salvo le modificazioni - da effettuarsi nei modi di legge - che si rendessero necessarie per il regolare funzionamento sotto la gestione dello Stato.

La Società veneta verserà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la parte del fondo della Cassa previdenza sociale spettante alla data del passaggio allo Stato, ai singoli agenti inscrittivi e passati allo Stato. La quota spettante a ciascun agente che sia stato inscritto al fondo pensioni pel personale delle ferrovie dello Stato sarà destinata al riscatto di cui al comma 2° del presente articolo.

I valori costituenti il fondo della sezione distaccata autonoma della Cassa di previdenza predetta, saranno custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti, e gli effetti pubblici che li costituiscono saranno esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificata dall'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 46 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che approva il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 219 del suddetto regolamento e l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, su domanda degli interessati, ad impiegare in tutto od in parte nella sottoscrizione del nuovo prestito consolidato 5 0/0 di cui i Regi decreti 22 settembre 1918, n. 1300, e 24 novembre 1919, n. 2168, le somme costituite dalle indennità per infortunio sul lavoro liquidate ai propri agenti in misura inferiore al 50 0/0 di riduzione della capacità lavorativa ed accreditate loro in conto fruttifero, nonchè gli interessi maturati sulle dette somme a tutto il 30 giugno 1919 al netto dell'importo di ricchezza mobile.

Art. 2.

Le quote d'indennità e d'interessi non impiegati nell'acquisto di titoli del prestito consolidato 5 0/0 rimangono nel conto fruttifero dell'agente. Al conto stesso sono accreditati gl'interessi maturati sui titoli custoditi dall'Amministrazione e da essa riscossi.

Art. 3.

La consegna agli interessati dei titoli sottoscritti verrà fatta contemporaneamente al pagamento del rispettivo credito risultante dal conto fruttifero al verificarsi delle condizioni previste dai succitati articoli 219 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917, e 9 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919 e ratificato il 10 gennaio corrente.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 10 gennaio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

N. B. — *Sarà pubblicato, in un prossimo numero, il testo del Trattato.*

Il numero 2600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la convenzione in data 5 giugno con cui viene costituito un « Istituto cooperativo italiano per gli scambi con l'estero », con sede in Roma, dotato di un capitale di fondazione di lire un milione centoquarantamila, è stato deliberato lo statuto organico dell'Istituto medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente morale autonomo, denominato « Istituto cooperativo italiano per gli scambi con l'estero » con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto organico composto di n. 32 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato.

Art. 2.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza governativa la quale si eserciterà, mediante ispezioni periodiche e straordinarie. Gli ispettori del Ministero hanno facoltà di prendere conoscenza dei libri, registri, documenti ed in genere degli atti dell'Istituto.

Le ispezioni periodiche si praticano di regola una volta l'anno e i risultati devono essere sempre comunicati al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Quando dalle ispezioni di cui all'articolo precedente, risultino disordine nell'azienda dell'Istituto o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'Amministrazione, il Governo ha facoltà di promuovere mediante apposito decreto, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nell'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un commissario regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con apposito decreto, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Istituto cooperativo italiano per gli scambi con l'estero

Convenzione costitutiva.

L'anno 1919, questo giorno di giovedì 5 giugno, alle ore 18, in Roma, presso la sede del Ministero per gli approvvigionamenti e per i consumi, in una sala del Gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato;

Sono addivenuti:

S. E. il marchese Ferdinando Nunziante, sottosegretario di Stato agli approvvigionamenti ed ai consumi;

Avv. Tullio Giumelli, nella qualità di rappresentante delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli di Trieste;

Sig. Ferdinando Pozzani, nella qualità di rappresentante dell'Azienda consorziale dei consumi del comune di Milano;

Sig. Antonio Vergnanini, nella qualità di rappresentante del Consorzio italiano delle cooperative ed Enti di consumo di Milano;

Prof. Olindo Gorni, nella qualità di rappresentante della Federazione nazionale delle cooperative agricole di Bologna;

Dott. Francesco Zanardi, nella qualità di rappresentante dell'Ente autonomo dei consumi di Bologna;

On. Quirino Nofri, nella qualità di rappresentante degli Istituti di consumo fra gli impiegati e salariati dello Stato;

Comm. Cesare Lazzarini, nella qualità di rappresentante dell'Unione militare;

tutti in rappresentanza degli Enti per ciascuno di essi indicati e in presenza dei signori:

On. Angelo Cabrini;

Comm. prof. Vincenzo Giuffrida;

in qualità di testimoni;

e cav. dott. Luigi Fournier
in qualità di segretario incaricato della relazione della presente convenzione.

Tra S. E. il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi e i detti signori rappresentanti degli Enti su menzionati, si conviene quanto appresso.

Art. 1.

È istituito un Ente morale autonomo denominato « Istituto cooperativo italiano per gli scambi con l'estero ».

L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di disciplinare l'esportazione delle derrate alimentari ed affini che eccedono il consumo interno, soprattutto nei riguardi dei paesi coi quali non esistono ancora relazioni normali di scambio, nonchè la importazione, a titolo di scambio, di quei prodotti esteri di cui il mercato nazionale ha bisogno.

Art. 2.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni:

a) vendere per conto dei partecipanti e di terzi derrate alimentari sopra i mercati esteri;

b) acquistare per commissione dei partecipanti e dei terzi, merci estere da importarsi sul mercato nazionale;

c) curare gl'incassi, le liquidazioni di partite pendenti, gli imbarchi e sbarchi, le avarie e le assicurazioni nell'interesse dei proprietari e produttori delle merci i quali gliene affidino incarico;

d) favorire la creazione di Consorzi o Società in partecipazione per il maggior raggiungimento dei fini dell'Istituzione, ai quali affidare funzioni speciali e determinate ed assumere eventualmente partecipazioni nei Consorzi medesimi;

e) raccogliere e fornire tutte quelle notizie di carattere economico che possono agevolare i rapporti commerciali dei partecipanti;

f) favorire, in genere, la ripresa dello sviluppo dei rapporti commerciali del nostro mercato con i mercati esteri, indirizzando soprattutto tali rapporti alle comunicazioni dirette fra i produttori e consumatori organizzati in forme cooperative.

Art. 3.

L'Istituto è retto da uno Statuto composto di 32 articoli che forma parte integrante della presente convenzione, controfirmato da S. E. il sottosegretario di Stato agli approvvigionamenti ed ai consumi, e dai signori rappresentanti degli Enti nonchè dai testimoni e dal segretario.

Art. 4.

Il capitale di fondazione dell'Istituto è stabilito nella misura di L. 1.140.000 — ed è formato coi seguenti contributi:

1. Cons°. It. Coop.ve Cons. Milano, L. 200.000.
2. Federaz. Naz. Coop. Agric, Bologna, L. 200.000.
3. Coop.ve Oper. di Trieste Istria e Fiuli — Trieste, L. 200.000.
4. Az. Cons. Consumi — Milano, L. 200.000.
5. Ente Autonomo Consumi — Bologna, L. 200.000.
6. Unione Militare — Roma, L. 40.000.
7. Istit. di Cons. fra gli Impiegati e Salariati dello Stato — Roma, L. 100.000.

Art. 5.

I primi tre decimi di contributo saranno versati entro un mese dalla data della presente convenzione presso le sedi e succursali dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 6.

A comporre il primo Consiglio d'amministrazione sono eletti i signori:

1. Ferdinando Pozzani.
2. Prof. Olindo Gorni.
3. On. Valentino Pittoni.
4. Ing. comm. Emilio Morandi.
5. Comm. Alberto Oblieght.

A sindaci effettivi sono nominati i signori:

1. Antonio Vergnanini.
2. On. Quirino Nofri.
3. Cav. Amedeo Aonzo.

A sindaci supplenti sono nominati i signori:

1. Dott. Arnaldo Dini.
2. Rag. Calcedonio Inghilleri.

La prima rinnovazione parziale del Consiglio a norma dell'art. 21 dello statuto, sarà fatta nell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1921 e la rinnovazione dei sindaci a norma dell'art. 24 dello statuto sarà fatta nell'asssemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1920.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato ad introdurre, con l'approvazione governativa, nello statuto quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dal Consiglio di Stato.

Art. 7.

La presente convenzione sarà approvata con R. decreto sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

La presente convenzione e lo statuto, che ne forma parte integrante, dopo la lettura datane, sono stati approvati da tutti gli intervenuti che qui appresso si sottoscrivono, insieme con i testimoni ed il segretario.

Statuto.

Scopo — Sede — Durata.

Art. 1.

È istituito un Ente morale denominato « Istituto cooperativo italiano per gli scambi coll'estero ».

L'Istituto ha lo scopo di coordinare e disciplinare l'esportazione delle derrate alimentari ed affini che eccedono il consumo interno, soprattutto nei riguardi dei paesi coi quali non esistono ancora relazioni normali di scambio, nonchè l'importazione a titolo di scambio, di quei prodotti esteri di cui il mercato nazionale abbisogni.

Art. 2.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Istituto può compiere le seguenti operazioni:

a) vendere per conto dei partecipanti e di terzi, derrate alimentari sopra i mercati esteri;

b) acquistare per commissione dei rappresentanti e dei terzi, merci estere da importarsi sul mercato nazionale;

c) curare gli incassi e liquidazioni di partite pendenti, gli imbarchi e sbarchi, le avarie e le assicurazioni nell'interesse dei proprietari e produttori delle merci i quali gliene affidino incarico;

d) favorire la creazione di Consorzi e Società in partecipazione per il miglior raggiungimento dei fini dell'istituzione, ai quali affidare funzioni speciali e determinate ed assumere eventualmente partecipazione nei Consorzi medesimi;

e) raccogliere e fornire tutte quelle notizie di carattere economico che possano agevolare i rapporti commerciali dei partecipanti;

f) favorire, in genere, la ripresa dello sviluppo dei rapporti commerciali del nostro mercato con i mercati esteri, indirizzando soprattutto tali rapporti alle comunicazioni dirette fra i produttori e consumatori organizzati in forme cooperative.

Art. 3.

L'Istituto potrà assumere rapporti di commercio anche con terzi non soci.

Art. 4.

L'Istituto ha sede in Roma e può istituire filiali ed agenzie in Italia e all'estero.

Art. 5.

La durata dell'Istituto è di anni dieci con facoltà di proroga.

Capitale sociale.

Art. 6.

Il capitale di fondazione è di L. 1.400.000 diviso, ai soli fini del-

l'ordinamento interno, in quote nominative non negoziabili di lire ventimila cadauna.

Le quote sono cedibili con il consenso del Consiglio d'amministrazione ad Ente già partecipante o che venga ammesso fra i partecipanti ai termini dell'art. 8.

Art. 7.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote loro spettanti sul patrimonio dell'Istituto anche se il partecipante, in persona propria o a mezzo di delegato, faccia parte del Consiglio di amministrazione.

Ammissione dei partecipanti.

Art. 8.

Possono partecipare all'Istituto gli Enti legalmente costituiti i quali si propongono un'azione collettiva nella produzione e negli scambi commerciali con carattere di pubblica utilità e non abbiano fini di speculazione.

Le suindicate istituzioni possono partecipare all'Istituto anche attraverso alle rispettive Associazioni regionali e nazionali o agli Istituti che le rappresentano.

Sull'ammissione deciderà inappellabilmente il Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

Il versamento della quota deve essere fatto per 3|10 entro un mese dalla data della convenzione e per il rimanente nel termine che sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

I versamenti dei successivi sette decimi dovranno essere richiesti mediante lettera raccomandata, con il preavviso di mesi due. Trascorsi quindici giorni dal mancato versamento dei decimi, il partecipante sarà diffidato, con lettera raccomandata, ad effettuare il versamento entro il periodo di un mese dopo di che verrà dichiarato dimissionario e le somme versate passeranno al fondo di riserva.

Assemblea.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti che abbiano sottoscritto e versato i decimi prescritti. Le persone giuridiche vi partecipano a mezzo di persona delegata.

Ogni quota dà diritto a un voto.

Nessun partecipante, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, potrà avere diritto a più di dieci voti.

Art. 11.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno e non oltre il 31 marzo.

Essa deve:

a) discutere ed approvare il bilancio, udita la relazione del Consiglio e dei sindaci;

b) nominare i componenti il Consiglio di amministrazione e i sindaci;

c) deliberare su qualsiasi oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino un terzo del capitale.

Art. 14.

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione mediante invito ai partecipanti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima e da pubblicarsi in egual termine nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e ne *La cooperazione italiana*.

Tale invito, che indicherà gli argomenti da trattare, potrà anche indire la seconda convocazione per un termine minimo di otto giorni dalla prima.

Art. 15.

L'assemblea di prima convocazione è valida quando intervenga almeno un terzo dei voti corrispondenti alle quote e le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta di voti.

L'assemblea di seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei voti intervenuti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta di voti.

Art. 16.

Per le deliberazioni speciali riferentisi a diminuzione, integrazione del capitale, proroga o scioglimento dell'Istituto e modificazioni dello statuto, devono intervenire in assemblea la metà più uno dei voti corrispondenti alle quote sottoscritte e le deliberazioni debbono essere prese con almeno tre quarti dei voti presenti.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione è investito d'ogni più ampio potere per la gestione dell'Istituto in corrispondenza dei suoi scopi.

Esso nomina e revoca il personale dell'Istituto, conferisce mandati di carattere permanente e temporaneo, istituisce sedi e filiali ed agenzie.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica quattro anni; si rinnovano due il primo biennio e tre nel biennio successivo e sono rieleggibili. Dopo il primo biennio la decadenza dei consiglieri uscenti è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

Art. 19.

Il Consiglio nominerà nel suo seno ogni biennio un presidente il quale è rieleggibile.

Art. 20.

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli convoca il Consiglio quando lo crederà opportuno e quando gliene è rivolta domanda da tre consiglieri o dai sindaci. La convocazione del Consiglio è fatta al domicilio dei consiglieri con lettera cinque giorni prima e con telegramma due giorni prima in caso di urgenza.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione può conferire, in tutto od in parte, la firma sociale ad uno o più consiglieri o ad estranei al Consiglio, ad un direttore o più direttori e procuratori, sia congiuntamente sia separatamente, determinandone altresì le attribuzioni e le modalità.

Art. 22.

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di tre membri. A parità di voti prevale quello del presidente.

Direzione.

Art. 23.

La esecuzione delle operazioni dell'Istituto può essere affidata ad uno o più direttori. La loro nomina o revoca deve essere deliberata dal Consiglio con almeno il voto di quattro consiglieri.

Al personale può essere richiesto dal Consiglio di amministrazione cauzione adeguata alle loro mansioni.

Il direttore potrà intervenire alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.

Sindaci.

Art. 24.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero per gli approvvigionamenti e consumi, gli altri sono nominati dall'Assemblea ordinaria la quale determina anche i compensi per le loro prestazioni. Essi hanno le attribuzioni e le responsabilità stabilite dal Codice di commercio.

Bilancio ed utili.

Art. 25.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. En-

tro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non meno di un mese avanti la prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione presenterà ai sindaci il bilancio compilato con le più rigorose norme di prudenza.

Art. 26.

Sugli utili netti, detratte le somme destinate a reintegrare le eventuali perdite dell'esercizio precedente, dovrà assegnarsi anzitutto il 20 0[0 al fondo di riserva; quindi prelevarsi una somma necessaria per corrispondere al capitale versato un dividendo non superiore al 6 0[0 (sei per cento). Il residuo utile verrà così ripartito:

Il 10 0[0 da distribuirsi fra i membri del Consiglio di amministrazione in ragione del loro intervento alle sedute.

Il 20 0[0 ai funzionari dell'Istituto in conformità del regolamento.

E il 70 0[0 sarà destinato a scopi di elevazione sociale in rapporto con la funzione dell'Istituto od altrimenti demandato alla riserva in conformità delle deliberazioni prese dall'assemblea su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 27.

Quando il fondo di riserva ordinario costituito a norma del precedente articolo avrà raggiunto una somma corrispondente alla metà del capitale versato, potranno essere rimborsate le quote con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, in base ad un piano di ammortamento che dovrà essere approvato dall'assemblea dei partecipanti e dal Ministero della industria, commercio e lavoro. In luogo delle quote rimborsate i partecipanti riceveranno quote di godimento, i diritti delle quali saranno determinati dall'assemblea.

Art. 28.

L'eventuale dividendo attribuito a tenore dei precedenti articoli sarà devoluto a fondo di riserva qualora non fosse ritirato dai partecipanti entro un quinquennio dalla data stabilita per il pagamento.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 29.

L'Istituto potrà sciogliersi nel caso che si accerti la perdita di una metà del capitale.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Il residuo netto del patrimonio dell'Istituto sarà ripartito fra i partecipanti in proporzione delle quote rispettivamente conferite.

Vigilanza governativa.

Art. 30.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza governativa, la quale sarà esercitata nei modi stabiliti dal decreto Reale di approvazione.

Art. 31.

Quando risultino disordini nell'azienda dell'Istituto o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'Amministrazione, il Governo ha facoltà di promuovere mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nell'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un commissario Regio, il quale provvede, nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'Istituto.

Disposizioni generali.

Art. 32.

In quanto non è contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni di legge e specialmente del Codice di commercio riferibili alle Società anonime cooperative.

Ferdinando Nunziante.
Tullio Giumelli.
Ferdinando Pozzani.
Antonio Vergnanini.
Olindo Gorni.
Francesco Zanardi.
Nofri Quirino.
C. Lazzarini.
Angelo Cabrini, teste.
Vincenzo Giuffrida, teste.
Luigi Fournier, segretario.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per gli approvvigionamenti e consumi: CRESPI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700, ed i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, 15 agosto 1919, n. 1448 e n. 1449, ed il proprio decreto 15 agosto 1919, costitutivo del Consorzio obbligatorio latticini di Milano;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la produzione e il commercio dei burri artificiali;

Decreta:

Art. 1.

Ogni miscela di burro naturale o grasso di latte in qualsiasi modo confezionato (panna, crema e simili) con grassi alimentari (margarina, grasso di cocco e altre sostanze simili) deve contenere una percentuale di grasso non inferiore all'82 0[0.

La produzione del burro naturale da impiegarsi nella confezione della miscela non potrà essere inferiore al 50 0[0 del prodotto, salvo concessioni eccezionali che potranno essere accordate dal commissario governativo del Consorzio per la disciplina del commercio del burro, con sede in Milano, su parere conforme della Commissione centrale del Consorzio stesso.

Tale miscela, agli effetti della legge sui burri artificiali (19 luglio 1894, n. 356), e allo scopo della identificazione nei riguardi delle altre miscele di grasso, sarà denominata burro misto.

È vietato di dare qualsiasi colorazione al burro misto.

La denominazione del burro misto è applicabile soltanto ai prodotti che rispondono alla composizione suindicata.

Qualunque altra miscela di grassi non potrà essere messa in commercio se non con la denominazione del prodotto che ne costituisce la percentuale maggiore. In nessun caso potrà usarsi una locuzione che in qualunque modo abbia a riferirsi alla parola burro.

Art. 2.

Ferme restando tutte le disposizioni relative alla vendita del burro artificiale, stabilite dalle leggi e regolamenti sanitari vigenti, ogni ditta che intende produrre e mettere in commercio burro misto, deve chiedere l'autorizzazione al predetto commissario governativo indicando esattamente:

a) la località ove trovansi gli impianti per la preparazione del burro artificiale;

b) la quantità di burro misto che si intende produrre settimanalmente;

c) le materie prime che intendosi usare nella fabbricazione del burro misto e le rispettive percentuali. Contemporaneamente la ditta richiedente dovrà trasmettere al Commissario predetto un campione tipo di almeno un chilogrammo del prodotto che intende mettere in commercio.

La vendita di burro misto è sottoposta, da parte del Commissario predetto, alla stessa disciplina ed allo stesso controllo stabiliti per la vendita del burro naturale.

Art. 3.

I prefetti, udita la Commissione annonaria della rispettiva provincia, stabiliranno il prezzo massimo del burro misto in base al limite massimo di L. 850 al quintale per la vendita all'ingrosso, o per merce posta su vagone stazione partenza, imballaggio compreso.

I prefetti determineranno pure i criteri che dovranno seguire le autorità comunali per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto sulla base del prezzo fissato per la vendita all'ingrosso nel limite massimo sopra indicato e tenuto conto dell'utile del venditore al minuto, e, ove occorra, delle spese di trasporto o di dazio consumo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi.

Membro supplente: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 per la nave mercantile austro-ungarica denominata *Tatra*:

Udita la relazione fatta dal gr. uff. Enrico Avet;

Inteso l'avv. Mario Vella;

Inteso il commissario del Governo;

Ritenuto che, con sentenza 15 aprile 1919, questa Commissione dichiarò « legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina, della nave mercantile austro-ungarica *Tatra*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno (o delle colonie) e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronunciò la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 »;

Che, successivamente, in data 15 maggio 1919, il sig. avv. Mario Vella, presentò istanza per ottenere nell'interesse della Società anonima di navigazione marittima ungherese « Levante » di Fiume, proprietaria del piroscafo *Tatra*, che questa Commissione delle prede accertasse, agli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il predetto piroscafo apparteneva ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico;

Che, all'uopo, in data 4 giugno 1919 fu aperta un'istruttoria, la quale venne chiusa con ordinanza presidenziale 18 ottobre 1919;

Che, all'udienza di discussione, 28 ottobre 1919, il sig. avvocato Vella, nell'interesse della Società anonima ungherese « Levante » da lui rappresentata, ha concluso come segue:

Con ogni riserva d'impugnativa della sentenza del 15 aprile 1919 che illegalmente ordinò la confisca del predetto piroscafo, o respinta ogni contraria istanza e deduzione:

1° ritenere accertato per il documento che solo ora è stato possibile ottenere e che si produce, la inapplicabilità degli articoli 1 decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno, n. 937 e 1 e 2 decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, essendo provato che con nota 29 luglio 1915 (posteriore cioè ai detti decreti) il Ministero degli affari esteri d'Italia affermò che il piroscafo era stato non sequestrato, ma messo sotto sorveglianza militare per misura di sicurezza pubblica e che avrebbe rispettato la Convenzione dell'Aja e perciò revocare la pronunziata cattura ordinando il rilascio della nave, o quanto meno in linea subordinata sospendere ogni decisione e accertare se effettivamente esista un decreto di sequestro della nave o rimettere gli atti al Ministero perchè provveda in linea amministrativa alla revoca dell'eventuale sequestro della nave o deliberi sulla opportunità di tale revoca per indi essere emessi i provvedimenti conseguenziali;

2° subordinatamente ritenere i piroscafi di nazionalità italiana essendo i medesimi iscritti nel porto di Fiume e avendo la Società proprietaria chiesto di inalberare la bandiera italiana;

3° subordinatamente ancora sospendere di emettere qualsiasi statuizione, riaprendo, occorrendo, l'istruttoria chiusa inopinatamente, senza che si fosse fatta alcuna istruttoria per la impossibilità di compierla attualmente a Fiume, e senza attendere nemmeno la rogatoria già disposta;

4° accertare sempre la parte di capitale azionario di pertinenza di italiani, come il Fernandez, o di cittadini di nazionalità italiana, facendo sempre salvi in ogni caso gli azionisti fiumani di far valere i propri diritti a sensi dell'art. 4 decreto Luogotenenziale 24 giugno 1919 sospendendo in conseguenza ogni ripartizione sino agli accertamenti a fare.

Salvo ogni altro diritto, che il Commissario del Governo ha insistito per l'accoglimento delle sue conclusioni scritte (25 ottobre 1919) con le quali ha chiesto che la Commissione voglia dichiarare non trovar luogo a provvedere sulla domanda sopra indicata ed ordinare la trasmissione degli atti al Ministero della marina;

Attesochè col mandato speciale 22 aprile 1919 conferitogli dal sig. Giuseppe Loraint nella dichiarata qualità di rappresentante legale della Società anonima di navigazione marittima « Levante » proprietaria dei piroscafi *Tatra* e *Jozsef Agost Foherczeg* il signor avv. Mario Vella venne esplicitamente incaricato di rappresentare e difendere essa « Società avanti la Commissione delle prede e avanti qualsiasi altra autorità, affinchè di seguito alla confisca delle suddette navi e dei noli e delle relative indennità di assicurazione e requisizione, confisca ordinata con sentenza del 15 aprile 1919, possa promuovere avanti la medesima il provvedimento per accertare la nazionalità italiana della Società costituente e dei soci proprietari dei piroscafi suaccennati, e ciò a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 »;

Ora, siccome la surricordata istanza 15 maggio 1919, presentata a questa Commissione dall'avv. Vella doveva contenere, ed in fatto contiene, la precisa esplicazione del mandato speciale, così riesce manifesto che, a prescindere, da altre considerazioni, la decisione di questa Commissione non potrebbe esorbitare dall'oggetto ben determinato di tale istanza; mentre poi, all'accoglimento, in questa sede, della domanda di cui al n. 1 delle surricordate conclusioni, formulate dall'avv. Vella nell'interesse della Società, farebbe pur sempre ostacolo insormontabile la sentenza 15 aprile 1919, con la quale la Commissione delle prede dichiarò la legittimazione della cattura e pronunciò la confisca del piroscafo *Tatra* (art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 807);

Attesochè pur riconoscendosi come dall'istruttoria sia emerso che la nave *Tatra* è iscritta al porto di Fiume, e che la Società proprietaria ha chiesto di inalberare la bandiera italiana, si impone la considerazione che dalla stessa istruttoria è risultato non soltanto che la sede della Società è stata fin dalla fondazione ed è tuttora Budapest, ma altresì che gli amministratori e la maggioranza degli interessati non sono di nazionalità italiana;

Tutto ciò è stato riconosciuto e dichiarato dal sig. Giuseppe Loraint, è cioè appunto da quella stessa persona che, agendo quale rappresentante legale della Società, ha conferito il mandato speciale all'avv. Vella;

E tutto ciò è stato ripetuto dall'agente della Società a Costantinopoli sig. Alfonso Fernandez, il quale ha confermato che gli amministratori sono ungheresi ed in parte ora czeco-slovacchi; che « il capitale azionario è preponderantemente pertinente ad ungheresi », pur aggiungendo che vi è però anche un'interessenza pertinente a cittadini di nazionalità italiana e precisando ch'egli stesso, pertinente a Rovereto, possiede da molti anni 416 azioni della predetta Società, e che di tali azioni reclamava la proprietà ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915;

Attesochè, a fronte dell'accertamento, ormai sicuro, degli elementi caratteristici essenziali, a fronte cioè dell'accertamento che gli amministratori della Società anonima istante e la maggioranza degli interessati non sono di nazionalità italiana (argomento testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426, art. 2), questa Commissione si è convinta che non oc-

corrono ulteriori indagini per l'emissione della sua pronunzia; mentre poi nemmeno occorrono, in questa sede, specifiche dichiarazioni o formali riserve in relazione a quella minor parte del capitale azionario della Società anonima predetta che si afferma di pertinenza d'individui di nazionalità italiana;

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

La Commissione dichiara di non trovar luogo a provvedere sulla domanda sopraindicata ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza del giorno 28 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Biscaro - Filipponi - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 23 settembre corrente anno del Consiglio di amministrazione, di trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dell'ex-feudo Mokarta sito nel comune di Salemi di proprietà dell'opera pia Collegio di Maria in Monreale per essere suscettibile di importanti trasforzioni culturali;

Udita la relazione del consigliere gr. uff. Gatti;

A seguito delle deduzioni, chiarimenti e notizie fornite in contraddittorio dai rappresentanti del Collegio Maria di Monreale e dell'Opera nazionale per i combattenti;

IL COLLEGIO

Ritenuto che l'Opera nazionale per i combattenti ha domandato il trasferimento al suo favore dell'ex-feudo Mokarta sito nel comune di Salemi, di proprietà dell'Opera pia Collegio di Maria in Monreale adducendo che tale terreno è suscettibile di grandi trasformazioni culturali e presenta in modo speciale i caratteri per una proficua ed immediata divisione ed assegnazione ai contadini ex-combattenti;

Che il Collegio di Maria in Monreale si è opposto alla domanda di trasferimento, eccependo che l'Opera nazionale non ha fornito la dimostrazione che il terreno in questione sia suscettibile di importanti trasformazioni culturali; che, in particolare, non è affatto provato essere il terreno stesso ricco d'acque, come ha affermato l'Opera nazionale; che, infine, la prospettata trasformazione culturale non potrebbe essere immediatamente attivata, essendo il terreno locato alla Cooperativa agricola di Salemi, con regolare contratto che verrà a scadere al 31 agosto 1925;

Che però siffatte eccezioni non sono risultate fondate. I rappresentanti del collegio di Maria, ammessi in contraddittorio col rappresentante dell'Opera nazionale, hanno invero dichiarato che la ragione della loro opposizione al trasferimento dell'ex-feudo Mokarta consiste unicamente nell'intendimento di vendere tale terreno a licitazione segreta, come la pia Opera già stabilì con deliberazione 13 giugno 1919, onde poter realizzare con tale mezzo un maggiore prezzo, ed hanno anche ammesso essere l'ex-feudo Mokarta, in conseguenza del suo attuale sistema di coltivazione, in condizioni bene diverse e peggiori di quelle dei circostanti terreni, ubertosi e lussureggianti di vegetazione, ed essere il fondo stesso suscettibile di importanti miglioramenti allorchè non sia più coltivato dal gabellota, che ha interesse allo sfruttamento immediato del terreno;

Or bene tali ammissioni costituiscono il riconoscimento del buon fondamento della domanda dell'Opera nazionale, la quale poggia da un lato sulla constatazione che l'ex-feudo è sottoposto alle colture meno costose e più depauperanti, e I apparisce una landa in mezzo ad una plaga ubertosa, e d'altro lato su un piano di trasformazione del latifondo, che comprende la sistemazione della viabilità interna, delle acque, la divisione in appezzamenti e la razionale cultura;

Di fronte al riconoscimento di ciò che forma la base sostanziale della domanda, prende importanza la contestazione relativa alla esistenza di copiose acque nel sottosuolo del latifondo, che è bensì affermata dall'Opera nazionale senza però costituire una ragione essenziale del chiesto trasferimento. Nè ha valore l'altra specifica eccezione del Collegio di Maria, con cui rilevasi che il latifondo è affittato ad una cooperativa fino al 1925; è bensì vero che per l'art. 15 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, rimangono fermi i contratti in corso stipulati da Enti pubblici a favore di Società cooperative agricole, ma tale disposizione costituisce una limitazione al godimento del terreno da parte dell'Opera nazionale dopo il trasferimento che se ne sia pronunciato, non già un ostacolo al trasferimento del terreno;

Che pertanto il Collegio riconosce nella specie la sussistenza della ragione che legittima il trasferimento del terreno all'Opera nazionale a senso dell'art. 10 del citato regolamento;

Per questi motivi;

IL COLLEGIO

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « ex-feudo Mokarta » in territorio di Salemi, appartenente al Collegio di Maria in Monreale.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio centrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 16 del mese di dicembre 1919.

Nonis Giuseppe — Coppola Francesco — Gatti Salvatore — Brizi Alessandro — Zattini Giuseppe — Castellani Antonio, segretario.

Copia conforme all'originale che si trasmette all'Opera nazionale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 dicembre 1919.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 20 marzo 1918:

Pensioni civili.

Bonanni orfani di Benedetto, uff. poste, L. 950,66 — Capra Probo, rag. artiglieria, L. 3770 — Bernardini Isolina, ved. Gentilini, L. 874,66 — Esposito, orf. di Antonino, capo op. marina, L. 490.

Pensioni militari.

Pratesi Agostino, guardia di città, L. 1200 — Crucitti Giuseppe, id., L. 1200 — Quarantelli Delfino, id., L. 1200 — Schirò Natale, id., L. 1200.

Punturi Girolamo, maestro-banda, L. 3440 — Baschidra Giovanni, magg. bors., L. 3667 — Galfrè Narciso, id. fant., L. 3284 — Pignatelli Giuseppe, id., L. 2979 — Masi Vittorio Emanuele, colonnello fanteria, L. 5733 — Morino Stanislao, id., L. 5600 — Arrigo Ettore, id. RR. CC., L. 5133 — Santoro Giuseppe, t. col. medico, L. 4422 — Ravasinga Pietro, 1° cap. fant., L. 3706 — Salustri Giuseppe, magg. id., L. 3233 — Lardinelli Benedetto, id., L. 3510 — Sarti Riccardo, id., L. 3800 — Naglie Innocenzo, id., L. 4080.

Tranese Paolo, col. distretti, L. 4358 — Savorani Umberto, id. fant., L. 4567 — Pucci Giulio, id., L. 6400 — Paglionica Luigi, id., L. 6400 — Alfieri Antonio, t. col., L. 3694 — Famea Giovanni, id., L. 3049 — Platì Consalvo, cap., L. 3310 — Fabrini Oliviero, 1° id., L. 2771 — Giovannini Isaia, brig. fin., L. 1314 — Carloni Aristide, mar. magg., L. 1775,16 — Sannoner Maria, ved Barosso, L. 1110 — Pagliantini Carlotta, ved. Perozzi, L. 400 — Piazzini Adele, ved. De Rossi, L. 1110 — Grandi Domenico, t. gener., L. 8000.

Crispo Ubaldo, magg. med., L. 4177 — Villa Pompeo, t. col., L. 3434 — Casa Carmela, ved. Cacace, L. 202,50 — Romeo Eleonora, ved. Serrano, L. 560 — Malato Eugenia, ved. Vaccaro, L. 638,40 — Sargenti Carlo, col. fant., L. 5350 — Troilo Vitale, mag. sus., L. 4080 — Crociani Tommaso, magg. gen., L. 6770 — Chiola Valentino, 1° cap. g., L. 2558 — Del Corona Manfredi, 1° cap. cav., L. 3432.

Riccitelli Emilio, magg. fant., L. 4000 — Salis Augusto, id., L. 3902 — Castagno Vittorio, mares. RR. CC., L. 846,06 — Tussino Luigi, carabiniere, L. 377,77 — Arzilli Silvestro, capo cann., L. 910 — Squilla Vincenzo, app. fin., L. 1060,92 — Maraffa Giuseppe, id., L. 298,20 — Gallelli Rocco, id., L. 1114,46 — Diamante G. B., id., L. 1.68 — Rampazzo Elisabetta, ved. Gallo, L. 400 — Trucco Beatrice, ved. Olivieri, L. 1331,33 — Sola Evangelina, ved. Bentivoglio, L. 620 — Cicalese Anna, ved. Fortunato, L. 240.

Mori Ida, ved. Avolio, L. 705,60 — De Maria Odoardo, maggiore, L. 4180 — Peroni Luigi, ten. colon. R. C., L. 4800 — Zaccone Rodolfo, colonnello, L. 6400 — Arbib Angelo, id., L. 4900 — Moruzzi Bruto, id., L. 4830 — Montanaro Vincenzo, maggiore, lire 3902 — Cesari Cesare, id., L. 3544 — Ingami Paolo, id., L. 3465 — Ricci Eugenio, id., L. 3758 — Canelini Placido, 1° capit., lire 3557 — Fiori Giovanni, allievo R. C., L. 540 — Zecca Giovanni, carabiniere, L. 671,60 — Rosnati Erminia, ved. Ceruti, L. 910 — Ferretti Angela, ved. Albertieri, L. 1107 — Albertieri Giuseppe, maggiore, L. 3321 — Bertone Camillo, colonnello, L. 5104 — Clavarino Mariano, id., L. 5133 — De Filippo Gennaro, ten. colonn., L. 4605.

Bono Antonia, 1° capit., L. 3299 — Badate Luigi, appunt. fin., lire 1007,39 — Sonitti Innocente, id., L. 1168 — Truddaiu Nicolò, id., L. 1007,39 — Stracuzzi Fortunato, id., L. 1114,46 — Paolone Domenico, id., L. 953,86 — Rangan Luigi, soldato, L. 337,50 — Taiariol Giacomo, id., L. 337,50 — Villa Loreta, ved. Casale, lire 240 — Salvadego Maria, ved. Frigerio, L. 2254,33 — Guardone Climene, ved. Spina, L. 1057,66 — Marongiu Francesca, vedova Scanu, L. 473,93 — Tosi Giuseppe, mares. cavall., L. 1362,66 — Deangelis Ercole, id. RR. CC., L. 1638,12.

Adunanza del 27 marzo 1918:

Pensioni civili.

Battiato Giuseppe, ricevitore registro, L. 4235 — Puccini Tomarde, insegnante (indennità), L. 5000 — Giraldi Angelo, capo usciere, L. 1149 — Cerrone Sebastiano, presid. app., L. 6966 — Bisaglio Pietro, delegato pubblica sicurezza, L. 3200 — Bonelli Maria Giuseppa, ved. Bottero, L. 344 — Barnato Eugenia, ved. Fasola, L. 1160 — Clerico Maria, ved. Cavagliè, L. 150 — Langella Giulia, ved. Cavallo, L. 708,66 — Cassari Rosina, ved. Stillitano, L. 1223,66.

Iannotti Enrichetta, ved. Lanzetta, L. 942 — Sansoldi Michele, cancelliere tribunale, L. 2374 — Greghi Raffaello, ingegnere geografo, L. 3642 — Vitolo Giuseppa, ved. Zuccarò, L. 537,66 — Rebizzini Angela, ved. Calò Carducci, L. 1082,66 — Spizzichino Amadio, 1° ufficiale poste, L. 1982 — Lonzi Maria, vedova Ceccarelli, L. 1166,66 — Laria Evelina, ved. Testa, L. 794,33 — Ferrando Maria, operaia officina carte-valori, L. 486 — Costa Salvatore, delegato pubblica sicurezza L. 3046 — Rosati Amalia, ved. Giordano, L. 1047.

Ventura Donato, professore, L. 3630 — Venerocci Giuseppe, orfano di Gustavo (indennità), L. 3377 — Tantillo Antonino, archivista, L. 3056 — Baccara Vittorina, ved. Fossati, L. 807 — Ambrosioni Teresa, ved. Ferrari, L. 1212,33 — Ronca Gregorio, capo sezione, L. 4872 — Queirolo Margherita, ved. Rosso, L. 953,33 — Parisi Clementina, ved. Zoppina, L. 598 — Sacerdoti Consolina, ved. Medoro (indennità), L. 1500 — Borghegiani Ildebranda, ved. Zucchi, L. 921,66 — Gallina Ferdinando, operaio officine carte-valori, L. 990 — Stroili Ildebrando, questore, L. 5955 — Giardino Cecilia, ved. Di Geso, L. 720 — Du Ibaux Sofia, vedova Falletti, L. 1184,66.

Minetti Filippo, capo sezione, L. 4856 — Foschini Antonio, aiuto genio civile, L. 2849 — Da Rin Caterina, ved. Airoldi, L. 960 — Iollice Vincenzo, vice questore, L. 5400 — Taini Angelina, vedova Bonati, L. 240 — Pedretti Maddalena, ved. Rassetti, L. 333,33 — Pipistrelli Placida, ved. Ferotti, L. 360 — Scafidi Giuseppa, ved. Spadaro, L. 716,33 — Laura Francesca, vedova Mazza, L. 1364,33 — D'Agnillo Giuseppe, capo d'Istituto, L. 2619 — Giovannoni Caterina, ved. Malatesta, L. 522,66.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.34	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.57	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,65 — Londra 55,06 — Svizzera 278,00 — New York 15,51 — Oro 218,30.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 448 — Data della ricevuta: 20 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Ferri Agostino fu Bruno (pos. n. 687764) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 gennaio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 25). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consol. 5 %	80882	100 —	*Pistólese* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)	*Pistolesi* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)
3,50 0/0	578519	52 50	De Stefano *Colomba Margherita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montella (Avellino)	De Stefano *Margherita Colomba* di Lorenzo, minore, ecc. come contro
»	585746	70 —	Dragotto *Ottavia* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Oneto Anna Maria fu Ottavio, ved. di Dragotto Ernesto, dom. a Palermo	Dragotto *Ottavio* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
»	224926	35 —	*Gremmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Luigia Mezagora*, dom. in Arona (Novara)	*Gnemmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Merzagora Lucia*, dom. in Arona (Novara)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 26). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	88376	900 —	Maurano Evelina *Ilda* ed Ottavio fu Geremia, minori, sotto la patria potestà della madre Di Grazia Olimpia di Giuseppe, vedova Maurano Geremia, domic. in Castellabate (Salerno)	Maurano Evelina, *Gilda*, ecc. come contro
3,50 %	377950	66 50	Talico Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Assunta* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Domenica* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova	Talice Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Annita* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Erminia* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1919 *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 29). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	91114	500 —	*Caiera* Celeste fu Michele, moglie di Di Paolo Michele, domic. in Atina (Caserta)	*Caira* ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52, dal 22 al 28 dicembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	8	—	4
		—	8	—	9
	Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Mondovì	—	1	—	2
»	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Siena	Siena	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	4	2	5
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	1	2	2	2
»	Alessandria	5	2	6	71
»	Asti	1	8	1	55
»	Casale Monferrato	8	2	17	9
»	Novi Ligure	6	—	10	2
»	Tortona	2	—	7	5
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	7	1	37	22
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	2	1	3
Avellino	S. Ang. Lomb.	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	1	1	1
Belluno	Belluno	2	2	6	10
»	Feltre	1	1	2	5
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	19	10	46	26
»	Clusone	1	4	1	4
»	Treviglio	10	2	39	6
Bologna	Bologna	31	1	281	46
»	Imola	7	—	17	5
»	Vergato	5	—	31	—
Brescia	Brescia	12	7	35	14
»	Chiari	2	2	4	4
»	Salò	6	1	18	5
»	Verolanuova	3	4	4	12
	Segue: **Afta epizootica.**				
Caserta	Caserta	1	—	1	—
»	Sora	1	—	1	—
Como	Como	35	—	47	1
»	Lecco	18	2	27	5
»	Varese	22	1	28	4
Cremona	Casalmaggiore	2	—	4	—
»	Crema	2	—	4	—
»	Cremona	12	—	17	—
Cuneo	Alba	2	6	2	8
»	Cuneo	—	2	—	4
»	Mondovì	—	4	—	4
»	Saluzzo	1	2	1	2
Ferrara	Cento	3	—	5	2
»	Comacchio	—	1	—	2
»	Ferrara	5	1	15	18
Firenze	Firenze	20	5	54	34
»	Pistoia	1	—	14	3
»	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
»	S. Miniato	8	—	20	4
Forlì	Cesena	3	1	59	31
»	Forlì	2	1	44	25
»	Rimini	2	—	4	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	5	—	10	—
Grosseto	Grosseto	6	—	35	—
Lecce	Gallipoli	1	—	3	—
»	Lecce	2	—	2	—
»	Taranto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	4	4
»	Portoferraio	1	—	2	—
Lucca	Lucca	6	1	39	9
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Mantova	Mantova	16	13	33	54
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	1	—	13	—
»	Pontremoli	1	—	10	—
Milano	Abbiategrasso	2	2	2	5
»	Gallarate	1	6	1	7
»	Lodi	6	5	9	7
»	Milano	3	4	4	8
»	Monza	1	—	2	—
Modena	Mirandola	9	—	293	23
»	Modena	18	3	321	29
»	Pavullo nel Frign.	4	—	30	9
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	1	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	***Segue:* Afta epizootica.**				
Napoli (a)	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	9	2	24	6
»	Domodossola	2	—	3	—
»	Novara	12	4	18	11
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	10	1	19	5
Padova	Padova	26	4	70	14
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Parma	Borgo San Donnino	2	1	2	3
»	Parma	2	2	3	4
Pavia	Bobbio	1	1	1	1
»	Mortara	5	5	6	7
»	Pavia	12	6	16	8
»	Voghera	21	6	33	16
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Perugia	5	2	23	20
»	Spoleto	1	1	2	1
»	Terni	—	1	—	4
Pesaro e Urbino	Pesaro	6	—	12	4
»	Urbino	4	2	7	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	12	1	318	19
»	Piacenza	22	1	210	26
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	20	—
»	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	3	1	20	2
»	Lugo	5	—	10	2
»	Ravenna	2	1	91	4
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	3	18	15
»	Reggio nell'Emilia	5	6	15	26
Rovigo	Adria	6	—	12	—
»	Rovigo	24	1	117	3
Salerno	Campagna	1	—	1	—
»	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	1	1	1	1
Siena	Montepulciano	8	—	40	—
»	Siena	8	—	64	—
Sondrio	Sondrio	3	1	4	1
Torino	Ivrea	13	—	[illegible]	5
»	Pinerolo	5	1	14	7
»	Susa	5	3	18	6
»	Torino	29	4	64	10
Treviso	Treviso	7	7	7	27
Udine	Pordenone	5	—	181	—
»	Tolmezzo	5	—	34	—
»	Udine	31	—	480	—
Venezia	Chioggia	3	—	16	—
»	Venezia	25	1	145	19
Verona	Verona	20	5	42	35
Vicenza	Vicenza	10	8	33	32
		754	197	3993	914

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Fermo	3	—	14	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	4	—
»	Cotrone	1	—	1	—
»	Nicastro	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	1
Perugia	Perugia	1	—	3	11
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	2	—	12	—
»	Reggio di Calabria	1	—	2	—
Sassari	Ozieri	—	1	—	2
Siena	Montepulciano	2	—	6	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		13	5	44	17
	Morva.				
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Genova	Savona	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Verona	Verona	2	—	2	—
		6	—	6	—
	Farcino criptococcico				
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Domodossola	—	1	—	1
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Trapani (a)	Alcamo	1	—	1	—
		7	2	9	2
	Rabbia				
Bari delle Pug. (b)	Barletta	1	—	1	—
Bergamo (a)	Bergamo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Napoli (a)	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Siena (b)	Montepulciano	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		3	6	3	6
	Vaiuolo ovino.				
Macerata	Macerata		1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Campobasso	Isernia	2	—	2	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		10	1	21	1
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Catania	Catania	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
		11	—	13	—
Colera dei polli					
Campobasso	Campobasso	1	1	1	1
Ferrara	Ferrara	1	—	10	4
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	1	—	8	—
Sassari	Ozieri	—	—	—	3
		3	3	19	10

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	5	8	9
Carbonchio sintomatico	5	6	7
Afta epizootica	51	951	4907
Malattie infettive dei suini	11	18	61
Morva	5	6	6
Farcino criptococcico	6	9	11
Rabbia	7	9	9
Vaiuolo ovino	1	1	1
Rogna	8	11	22
Morbo coitale maligno	3	11	13
Colera dei polli	5	6	29
Tubercolosi bovina	—	—	—
Agalassia contagiosa delle capre e			

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dall'1 al 7 dicembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	1	—	19	—
»	Zara	3	—	45	—
Trentino	Bolzano	26	—	365	4
»	Borgo	9	—	19	3
»	Bressanone	11	—	53	—
»	Brunico	21	1	284	1
»	Cavalese	2	—	2	—
»	Cles	20	—	313	5
»	Merano	17	2	106	4
»	Mezolombardo	5	—	21	2
»	Riva	5	—	9	2
»	Rovereto	18	1	169	8
»	Slandro	5	—	53	—
»	Tione	4	—	18	—
»	Trento	22	—	137	—
Venezia Giulia	Capodistria	5	1	536	63
»	Gorizia	5	—	21	—
»	Gradisca	5	—	7	22
»	Monfalcone	15	2	57	21
»	Parenzo	9	—	65	23
»	Pisino	4	—	443	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	7	2	28	28
»	Sesana	9	—	100	—
»	Tolmino	2	—	2	—
»	Trieste	1	—	1	—
»	Volosca	4	—	168	—
		236	9	3042	186
Rogna.					
Dalmazia	Knin	2	—	9	—
Trentino	Bolzano	3	—	4	—
»	Borgo	16	—	62	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	4	—	7	—
»	Riva	2	—	4	—
»	Tione	32	—	125	—
Venezia Giulia	Monfalcone	2	1	2	1
»	Pola	2	—	2	—
»	Postumia	6	—	7	—
»	Trieste	—	1	—	1

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	158	1
»	Knin	3	—	11	3
»	Zara	3	—	29	—
		9	—	198	4
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Sebenico	—	1	—	1
	Morva.				
Trentino	Bolzano	—	1	—	1
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Kuin	3	—	27	—
»	Zara	1	—	1	—
Trentino	Cles	3	—	10	—
»	Tione	2	1	3	1
»	Trento	1	—	1	—
		10	1	42	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Afta epizootica	27	245	3228
Rogna	12	77	249
Vaiuolo ovino	3	9	202
Carbonchio ematico	1	1	1
Morva	1	1	1
Malattie infettive dei suini	5	11	43
Colera dei polli	—	—	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Lo Sciopero ferroviario ha avuto termine alla mezzanotte, essendo ricominciata la presentazione in massa del personale scioperante.

Alla Direzione generale delle ferrovie il ministro dei trasporti, ha trasmesso per l'esecuzione le seguenti disposizioni di Governo:

1. Tutto il personale che ha partecipato allo sciopero sarà riammesso in servizio nel posto che occupava.

2. Le giornate di sciopero saranno trattenute in quote rateali e costituiranno un primo fondo di patrimonio collettivo per case economiche di proprietà dei ferrovieri.

3. Confermando il principio dell'applicazione delle otto ore per tutti i lavoratori dell'industria privata e dell'industria di Stato, saranno intanto applicate di fatto le otto ore per il personale di macchina non oltre il 30 aprile, per il personale di treno non oltre il 30 giugno e per le altre categorie, secondo le disposizioni vigenti, nel più breve termine possibile, udito il Consiglio di amministrazione.

4. Le norme di applicazione delle otto ore saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione, nel quale interverranno con voto consultivo tre membri di ciascuno dei gruppi di categoria eletti, con garanzia delle minoranze, dalle categorie stesse.

5. Il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione delle tabelle organiche conglobando negli stipendi e paghe in via di massima i premi e le competenze accessorie, prendendo in esame la questione del cottimo ed escluso il caro viveri. Tali tabelle saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento, cui verrà trasmesso il memoriale presentato dal sindacato.

6. Nel Consiglio di amministrazione saranno chiamati a far parte cinque rappresentanti eletti a suffragio nella classe con garenzie delle minoranze. Il Consiglio di amministrazione nella compilazione del nuovo regolamento provvederà alla istituzione di Commissioni locali.

Le giornate di sciopero non debbono essere pagate; le relative ritenute sono da effettuare in ragione di due giornate al mese.

Il ministro, nel raccomandare la massima sollecitudine ed esattezza nell'eseguire le disposizioni governative, invia alla Direzione generale anche i memoriali presentati dall'Associazione sindacale ferrovieri, dal Fascio dei ferrovieri, dall'Associazione movimentisti e dall'Unione funzionari, confermando i singoli provvedimenti già adottati ed avvertendo che per quanto possano riferirsi alle tabelle organiche anche tali memoriali dovranno essere trasmessi al Parlamento.

Il ministro infine, nel rivolgere un vivo elogio al personale rimasto in servizio, agli ufficiali e soldati della marina e dell'esercito che tanto hanno contribuito a mantenere la circolazione dei treni, ai ferrovieri pensionati ritornati al lavoro con slancio ammirevole, ai nuovi ferrovieri ed ai cittadini che volontariamente diedero l'opera loro, invita tutto il personale alla calma, confidando che il servizio proceda ovunque senza turbamento e violenze.

Lo sciopero non deve lasciare alcuno strascico di rancori, di antipatie, di inimicizie, ma tutto il personale deve essere affratellato nella visione serena del proprio dovere.

Egli si augura che nessun fatto doloroso avvenga, evitando così alle autorità il penoso compito di applicare rigorosamente le punizioni contro chiunque dell'una o dell'altra parte, ricorra a violenze, minaccie e turbi la regolarità del lavoro.

Conclude raccomandando la massima vigilanza e rivolgendosi a quei funzionari che hanno dato tante prove di abnegazione di fare opera di pacificazione e di concordia.

E' stato pubblicato che Barrère, ambasciatore di Francia, sarebbe prossimamente sostituito a Roma.

Questa notizia non ha alcun fondamento.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

SOFIA, 27. (Ritardato). — Tukeff, ex-ministro dell'interno, membro del partito democratico, è stato ucciso il giorno 24 a Pechtera da un giovanetto.

L'attentato è stato provocato da circostanze locali.

WASHINGTON, 29. — Gli interessi accumulati dei vari prestiti americani ai paesi europei ammontano approssimativamente a trecentoventicinque milioni di dollari.

Queste cifre sono state sottoposte dalla Commissione delle vie e mezzi di comunicazioni della Camera dei rappresentanti al dipartimento della tesoreria, il quale ha proposto di differire la scadenza degli interessi in favore dei paesi ex-belligeranti, attualmente in via di ricostituzione.

Gli interessi dovuti dai vari paesi sono i seguenti:

Gran Bretagna 14 milioni, 44 mila dollari; Francia 94 milioni, 22 mila dollari; Italia 54 milioni, 257 mila dollari; Russia 16 milioni, 383 mila dollari; Belgio 11 milioni, 465 mila dollari; Ceko-Slovacchia 1 milione, 667 mila dollari; Serbia 917 mila dollari; Romenia 612 mila dollari.

PARIGI, 30. — Alcuni giornali inglesi hanno annunziato che i primi ministri dell'Intesa si riunirebbero prossimamente a Londra per esaminare una nuova riduzione delle liste dei colpevoli da richiedere alla Germania.

Nei circoli autorizzati si dichiara che questa notizia è senza fondamento.

La lista dei colpevoli, che comprende circa 800 persone, è ora pronta e non subirà nessuna modificazione. Essa sarà consegnata al Governo tedesco il 10 febbraio ed il Consiglio degli ambasciatori esaminerà in quale forma debba aver luogo la consegna.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.